

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE

Campania - Napoli: II Sezione, 6 novembre 2006, n. 9390

Rientra nella competenza del giudice ordinario l'esame del ricorso del comune contro lo Stato in ordine al rimborso delle spese elettorali.

Omissis.

Il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

È, invero, *ius receptum* in giurisprudenza il principio secondo cui "Spetta alla cognizione del giudice ordinario la questione relativa ai diritti patrimoniali tra il comune e lo Stato per il rimborso delle spese sostenute in occasione delle elezioni politiche, trovandosi le parti in posizione paritetica" (cfr. T.A.R. Lombardia - Sezione I - Sentenza 24 gennaio 2003, n. 154; TAR Lombardia, sez. Brescia, 24 gennaio 1994 n. 24).

Siffatta conclusione appare vieppiù condivisibile a seguito dei postulati ermeneutici fissati dalla nota decisione della Corte Costituzionale (n. 204/2004) che condizionano la compatibilità costituzionale delle forme di giurisdizione esclusiva, anche nell'ambito dei servizi pubblici, ad un sicuro e riconoscibile collegamento della controversia agli aspetti autoritativi del rapporto.

Di contro, avuto riguardo al caso di specie, non può essere revocato in dubbio che la parte ricorrente, con le rivendicazioni poste a fondamento del petitum attoreo, abbia azionato un diritto soggettivo di natura patrimoniale, involgente, da un punto di vista contenutistico, una pretesa creditoria al pagamento di emolumenti pecuniari.

La stessa articolazione della domanda riflette con assoluta evidenza l'assenza di interventi autoritativi con valenza conformativa dei rapporti intercorsi con l'Amministrazione intimata, sicché la genesi delle utilità rivendicate resta, nella stessa prospettazione di parte, ancorata ad una dimensione paritetica ed inquadrabile nel binomio diritto/obbligo (piuttosto che potere/interesse legittimo) che fa discendere il diritto al compenso direttamente dalla normativa di settore.

Conclusivamente, ribadite le svolte considerazioni, il ricorso va dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione.

Omissis.